

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 3600 DE 12/06/82

La determinazione dell'onorario dell'ingegnere secondo il criterio della "discrezione" - previsto dall'art.5 della legge 2 marzo 1949 n.143 - non è affidata all'arbitrio del professionista, con la conseguenza che - ove sorga tra le parti contrasto circa l'ammontare del compenso per l'espletamento di una consulenza di parte - il giudice può legittimamente adottare, quale criterio di riferimento, ai fini della determinazione del compenso, quello del pagamento a vacazione, cioè del tempo accorso per l'espletamento dell'incarico, per il parallelismo con l'incarico del consulente tecnico d'ufficio.

In tema di tariffe professionali degli ingegneri ed architetti - che la legge 2 marzo 1949 n.143 prevede nelle forme a percentuale, a quantità, a vacazione (tempo impiegato) od a discrezione - mentre è eccezionalmente consentita la cumulabilità del compenso a tempo (ridotto alla metà) con gli onorari a percentuale o quantitativi, in alcune ipotesi previste espressamente dalla legge e nelle quali la durata concorre in maniera rilevante nell'espletamento dell'incarico (e cioè per le perizie estimative, per gli inventari e per le consegne), tale cumulabilità va invece esclusa con l'onorario a discrezione, nel quale è insito il concetto di compenso globale, con assorbimento dell'elemento temporale.

Gli interessi sulla liquidazione dell'onorario ad ingegnere od architetto, avendo disciplina giuridica eguale a quella del credito principale, del quale costituiscono un accessorio, vanno determinati non dal tasso ordinario bensì quello maggiore previsto dall'art.9 della tariffa professionale, ancorché la richiesta degli interessi stessi sia formulata senza preciso riferimento alla norma speciale.